

CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI

Aggiungi ai preferiti

Data	Area tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
20-03-2017	FINANZA LOCALE	DISAVANZO	

COPERTURA

PIANI

DISCIPLINA DLGS n. 118 del 2011

Quesito

Il Comune con deliberazione di Consiglio Comune n. 6 in data 29/05/2015 ha approvato il rendiconto 2014 e con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 29/05/2016 ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui all' 1.1.2015.

La Corte dei Conti in sede di esame sul rendiconto 2014, tra l'altro, ha contestato la cancellazione di alcuni residui (attivi e passivi) che non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, la cancellazione in parola avrebbe dovuto essere posta già in occasione del riaccertamento ordinario dei residui a monte del risultato di amministrazione al 31/12/2014. In conclusione, la quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario di importo corrispondente al disavanzo che avrebbe dovuto essere individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 si attesta ad € 298.731,27, ovvero alla somma algebrica della cancellazione dei residui attivi (€ 905.057,72) e passivi (€ 606.326,45) non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del Prospetto 5/2.

In conseguenza di tutto ciò la Corte dei Conti ha invitato il Comune, entro il termine di giorno 60 dal deposito della sentenza avvenuta il 24/01/2017 a:

- rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2014 e il risultato di amministrazione al 01.01.2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui (Prospetto 5/2);
- all'applicazione, a far data dal bilancio preventivo dell'esercizio 2017, dell'eventuale disavanzo al 31/12/2014 ricalcolato secondo i suesposti principi, ai sensi dell'art. 188 TUEL;
- rimodulare, per le annualità residue del piano di rientro dal "maggiore disavanzo" derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, così come rideterminato alla data del 01.01.2015, secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 2 del D.I. del 2 aprile 2015

Tutto ciò premesso, si chiede un parere in merito al ripiano del disavanzo risultante alla data del 31/12/2014 e precisamente:

- è possibile far ricorso alle disposizioni di cui al comma 435- art. 1 - della legge di bilancio 2017 ovvero di ripianare il disavanzo risultante al 31/12/2014 in 30 annualità;

- nel caso ciò non fosse possibile quale altra alternativa può essere intrapresa?

Risposta

- Il comma 435 dell'articolo 1 della legge 232/2016, consente la riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo di cui all'articolo 193 del Tuel, esclusivamente agli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario dei residui. La riformulazione del suddetto piano può essere effettuata, secondo le modalità stabilite dal DM 2/4/2015 (cioè con un piano di 30 anni), entro il 31/3/2017.
- Pertanto, dalla formulazione della norma risulta evidente che la riformulazione del piano può essere effettuata solamente dagli enti locali "che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario" dei residui.
- Dalla lettura del quesito sembra che il riaccertamento ordinario dei residui risultante nel rendiconto 2014, riaccertamento che è stato effettuato a seguito di una pronuncia della Corte dei conti, sia avvenuto successivamente al riaccertamento straordinario dei residui, non antecedentemente come prevede il comma 435.
- Ne consegue che, nel caso in questione, la riformulazione del piano prevista dal citato comma 435 non è consentita.
- Inoltre, si mette in evidenza che, in ogni caso, la possibilità di riformulare il piano è consentita solo agli enti che hanno rispettato le norme che prevedono i tempi massimi di pagamento dei creditori.
- Nel quesito si avanza anche la richiesta di quale alternativa alla riformulazione del piano può essere suggerita; in proposito si mette in evidenza che per rispondere a questa domanda occorrerebbe disporre di più informazioni sulla situazione finanziaria complessiva dell'ente. Si segnala comunque che di fronte ad una situazione di gravissima difficoltà a ripianare il disavanzo in questione è possibile ricorrere alla "procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" prevista dagli articoli 243bis, 243ter e 243 quater del Tuel.